



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**DIRETTIVE REGIONALI
IN MATERIA DI
PRESTAZIONE ENERGETICA IN EDILIZIA**



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**



Allegato alla Delib.G.R. n. 70/11 del 29.12.2016

DIRETTIVE REGIONALI
IN MATERIA DI PRESTAZIONE ENERGETICA IN EDILIZIA

Art. 1

Oggetto e definizioni

1. Nel rispetto dei principi di cui al Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (di seguito “Decreto Legislativo”) e successive modifiche e integrazioni, e in attuazione delle disposizioni della Direttiva 2010/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, le presenti Direttive recano disposizioni in materia di prestazione energetica in edilizia nel territorio della Sardegna.
2. Ai fini delle presenti Direttive si applicano le definizioni contenute nel Decreto Legislativo e quelle di cui ai Decreti Interministeriali del 26 Giugno 2015, pubblicati in Gazzetta Ufficiale n. 39 - Serie Generale n. 162.

Art. 2

Calcolo delle prestazioni energetiche e requisiti minimi degli edifici
(articoli 3, 4, 5 della Direttiva 2010/31/UE)

1. Nel territorio della Sardegna si applicano le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, ivi incluso l'utilizzo delle fonti rinnovabili, nonché le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e unità immobiliari di cui al Decreto Interministeriale 26 Giugno 2015 *“Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”* e ai relativi allegati.

Art. 3

Certificazione della prestazione energetica degli edifici
(articolo 11 della Direttiva 2010/31/UE)

1. Gli Attestati di Prestazione Energetica (di seguito “APE”) sono redatti secondo le disposizioni stabilite dal decreto legislativo, nonché in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto Interministeriale 26 Giugno 2015 *“Adeguamento del decreto Ministero dello sviluppo economico, 26 Giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”* e nei relativi allegati.
2. Costituiscono elementi essenziali del sistema di attestazione della prestazione energetica degli edifici desumibili dalle Linee guida di cui all'Allegato 1 al decreto di cui al comma 1:

a) le informazioni che devono obbligatoriamente essere contenute nell'APE, compresi i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio, i valori vigenti a norma di legge, i valori di riferimento o classi prestazionali che consentano ai cittadini di valutare e raffrontare la prestazione energetica dell'edificio in forma sintetica e anche non tecnica, i suggerimenti e le raccomandazioni in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione;

b) le norme tecniche di riferimento, conformi a quelle sviluppate in ambito europeo e nazionale;

c) le procedure e i metodi di calcolo della prestazione energetica degli edifici, compresi i metodi semplificati di cui all'articolo 6, comma 12, lettera a) del decreto legislativo.

3. Costituiscono altresì elementi essenziali del sistema di attestazione della prestazione energetica degli edifici i requisiti professionali e i criteri per assicurare la qualificazione e l'indipendenza dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici, contenuti nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75.

4. L'APE, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del Decreto Legislativo, ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che riguardi elementi edilizi o impianti tecnici in maniera tale da modificare la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento previste dai regolamenti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'APE decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 febbraio 2014 e successive modificazioni sono allegati, in originale o conforme all'originale, in copia cartacea o in formato elettronico, all'APE.

Articolo 4

Soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici

(articolo 17 della Direttiva 2010/31/UE)

1. Gli Attestati di Prestazione Energetica sono redatti e rilasciati dai soggetti abilitati.

2. In materia di requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici in Sardegna si applicano le disposizioni in merito contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2013, n.75.

Articolo 5

Esercizio, controllo e manutenzione degli impianti termici

(articoli 14, 15, 16 della Direttiva 2010/31/UE)

1. L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e le ispezioni degli impianti termici avvengono in conformità delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2013 n. 74.

Articolo 6

Catasto Regionale

1. Presso il Servizio Energia ed Economia Verde della Direzione Generale dell'Industria è istituito il Catasto Regionale degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici in Sardegna.
2. Il Catasto è implementato mediante apposito sistema informativo che consente la sua gestione e funzionamento. Nelle more dell'implementazione del sistema informativo gli APE sono trasmessi, a cura del tecnico abilitato che lo redige, al Servizio Energia ed Economia Verde mediante Posta Elettronica Certificata (PEC).
3. Entro i 15 giorni successivi alla trasmissione, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, della copia del certificato il soggetto certificatore procede alla consegna dell'APE al richiedente.
4. La sottoscrizione con firma digitale dell'APE ha valenza di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Articolo 7

Controlli sugli Attestati di Prestazione Energetica degli Edifici

(articolo 18 della Direttiva 2010/31/UE)

1. Il Servizio Energia ed Economia Verde della Direzione Generale dell'Industria esegue i controlli sugli attestati di previsti dall'articolo 5 del decreto interministeriale 26 Giugno 2015 – Adeguamento del decreto Ministero dello sviluppo economico, 26 Giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici che si può avvalere di uno o più soggetti da

selezionare con procedura di evidenza pubblica ovvero ricorrere all'affidamento ad un'Agenzia o a una società *in house* regionale.

2. Gli attestati trasmessi al Servizio Energia ed Economia Verde difformemente da quanto previsto ai commi 2 e 3 dell'articolo 6 sottoposti ai controlli di cui al comma 1 in via prioritaria.

Articolo 8

Aggiornamento

1. Con decreto dell'Assessore dell'Industria possono essere emanati gli aggiornamenti ovvero le eventuali disposizioni di dettaglio.